



*Federazione Autonoma dei Sindacati dei Trasporti
Segreteria Generale*

www.sindacatofast.it

Roma 25 ottobre 20013
Prot.28/06/SG

Gruppo FSI Spa
Direzione C.R.U.O.
Relazioni Industriali e N.L
Dott.^{ssa} Veronica Chiodini

p.n. Trenitalia SpA
Direttore R.U.O.
Ing. Roberto Buonanni

p.n. R.F.I. SpA
Direttore R.U.O.
Dott. Stefano Savino

Oggetto: violazioni sulla legge 104/1992
Allegati 3

Mal celiamo il rammarico nel dover nuovamente segnalare le criticità che si registrano in diversi impianti delle Società del Gruppo F.S. in merito all'applicazione degli istituti regolati dalla legge 104/92.

Ci riferiamo in particolare alla norma sull'esenzione dai servizi notturni, per coloro che assistono congiunti in possesso di riconosciuta disabilità. La previsione di questa liberalità, "disposta dall'art.11, 2° comma, del DLgs n°66/2003 stabilisce che le lavoratrici ed i lavoratori che abbiano un soggetto disabile ai sensi della legge 104/1992 e successive modificazioni siano esonerati dal lavoro notturno per un periodo di almeno 7 ore consecutive, comprendenti l'intervallo 0.00-5.00", deriva dall'ovvia considerazione che nel periodo notturno viene meno il già ridotto welfare reso dalle istituzioni pubbliche e pertanto la persona che ha avuto il riconoscimento degli istituti di cui trattasi ha "l'obbligo" di rendere in prima persona l'assistenza che serve al disabile.

Questa condizione fa conseguire l'obbligo a carico del datore di lavoro, laddove il dipendente chieda l'esonero, di normalizzare i nastri lavorativi delle lavoratrici/lavoratori di cui trattasi, escludendo utilizzazioni anche parziali di lavoro notturno ed evitando soprattutto di ricorrere ad artifici per "aggirare" le norme comunitarie riprese dal DLgs richiamato.

Atteggiamenti contrari alle norme e alle regole non scritte del vivere civile e del rispetto della persona già dovrebbero essere sufficienti per affermare comportamenti congrui e corretti in capo ai datori di lavoro.

Evidenziamo invece con amarezza come la Scrivente sia stata costretta a intervenire con degli specifici interpelli per contrastare atteggiamenti di dirigenti aziendali che, assumendo condotte da "consumati cassazionisti", rendono interpretazioni arzigogolate difficili da conciliare con le disposizioni comunitarie recepite dallo Stato italiano.

Norme per altro chiarissime nella forma e nei contenuti, ma rivisitate a scapito delle lavoratrici/lavoratori che già scontano una condizione di minorità e non può essere appesantita ulteriormente da atteggiamenti provocatori finalizzati a negare diritti indisponibili.

Così come non è congruo ricondurre dinieghi, alla richiesta di esenzione dal lavoro notturno a chi ne ha diritto, in ragione di una risposta ad un interpello reso alla Assaereo del 4 febbraio 2009, classificato N°1/2009, che non è afferente alla fattispecie di lavoratori che danno assistenza ai disabili richiamata dai nostri interpelli.

Da una lettura appena attenta, si può rilevare che l'interpello sul personale navigante, allegato alla presente, "disquisisce" sulle condizioni di quelle lavoratrici/lavoratori che in prima persona usufruiscono della legge 104/92, per cui ovviamente devono essere fatte le opportune verifiche per accertare le compatibilità della loro disabilità con l'utilizzazione eventuale in mansioni che intaccano il periodo dalle 0.00-05.00.

Si resta quindi in attesa di un intervento che voglia sanare i comportamenti difformi rispetto al dettato della legge che con la presente denunciavamo, significando che in assenza di riscontro saremo costretti a richiedere l'elevazione delle specifiche sanzioni a carico delle Società del Gruppo F.S. da parte Direzione Generale per l'attività ispettiva del Ministero Del Lavoro.



Cordiali saluti
Il Segretario Generale
(Pietro Serbassi)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Serbassi".